



COMUNE
DI
SESTU

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

C.I.G. 5825089781

Articolo 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto l'affidamento della gestione della piscina comunale di Via Dante in Sestu.
2. Al concorrente aggiudicatario (chiamato di seguito anche gestore o concessionario) è anche affidata la realizzazione degli interventi per l'adeguamento funzionale della struttura secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato studio di fattibilità (allegato A - relazione illustrativa generale; allegato B - relazione tecnica; allegato C – elaborato tecnico economico; allegato D - elaborati progettuali: tavola 1 - inquadramento, tavola 2 - copertura, tavola 3 – descrizione interventi).

Articolo 2 - Durata dell'affidamento

1. L'affidamento del servizio ha una durata di anni sedici, ovvero quella minore che sarà proposta come offerta in sede di gara, comprensiva anche di quella prevista per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 3 - Convenzione

1. Le modalità e i termini di realizzazione delle opere e di gestione della struttura, oltre che contenute nell'allegato studio di fattibilità e nel capitolato d'oneri, saranno disciplinati da apposita convenzione.

Articolo 4 - Realizzazione delle opere

1. Le opere finalizzate all'adeguamento funzionale della struttura devono essere realizzate dal soggetto affidatario a regola d'arte e devono rispondere a tutti i criteri, parametri e norme di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.
2. **Progettazione delle opere.** Le lavorazioni indicate nello studio di fattibilità dovranno essere progettate e dirette da un tecnico abilitato (individuato dall'affidatario) secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici. Tutti i costi di progettazione, direzione lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza saranno a totale carico dell'affidatario. Il progetto delle lavorazioni, sviluppato nei tre livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo) previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici (D. Lgs n° 163/2006 e D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010) dovrà essere completo, per ciascuna fase, di tutti gli elaborati previsti degli articoli di riferimento specifici, artt. 17 – 24 e 33 del citato D.P.R n° 207/2010. Inoltre, il progetto, elaborato per ciascuna fase progettuale, sarà oggetto di validazione da parte dell'ufficio tecnico comunale e di approvazione da parte dell'Amministrazione.
3. **Esecuzione delle opere.** Le lavorazioni potranno essere eseguite solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione. L'importo dei lavori da eseguire dovrà essere pari a quello indicato nel quadro economico riportato nell'allegato B - relazione tecnica dello studio di fattibilità. I costi della sicurezza, anche se eventualmente maggiori rispetto a quelli ipotizzati nello studio di fattibilità, saranno a totale carico dell'affidatario. L'affidatario si impegna a realizzare le opere previste nello studio di fattibilità, qualora si rendessero necessarie lavorazioni ulteriori queste saranno a totale carico dell'affidatario che non potrà rivalersi sull'Amministrazione. L'affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione ed al collaudatore

per l'approvazione tutta la contabilità delle lavorazioni eseguite e le pezze giustificative attestanti il costo delle lavorazioni eseguite che deve risultare almeno pari a quello preventivato nello studio di fattibilità; eventuali costi maggiori saranno a totale carico dell'affidatario che non potrà rivalersi sull'Amministrazione. Le opere dovranno essere eseguite da ditta specializzata in possesso dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionali previsti dalla normativa vigente sui lavori pubblici. La ditta a cui verranno affidati i lavori dovrà essere in regola con i versamenti contributivi e assicurativi. Detto adempimento dovrà essere verificato mediante acquisizione del DURC che, a cura dell'affidatario della gestione della piscina, dovrà altresì, essere depositato presso il Comune. Inoltre, durante il corso dei lavori dovrà essere comunicata al Comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, mediante deposito di regolari verbali e certificati rilasciati e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, nonché dall'impresa esecutrice e dall'affidatario della gestione.

4. **Collaudo tecnico amministrativo.** Contestualmente all'inizio dei lavori, il Comune affiderà l'incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori. Con la stipula del contratto la ditta affidataria si impegna a farsi carico di tutte le spese connesse alle operazioni di collaudo, incluso l'onorario del collaudatore.
5. La mancata realizzazione delle opere, totale o parziale, entro il termine previsto nel cronoprogramma contenuto nell'allegato B (relazione tecnica) allo studio di fattibilità, per responsabilità imputabili alla ditta affidataria, comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Comune della fideiussione prevista all'articolo 21.
6. L'opera e tutte le infrastrutture realizzate sono immediatamente acquisite al patrimonio del Comune.

Articolo 5 - Finalità

1. La gestione dell'impianto viene affidata in modo esclusivo alla ditta aggiudicataria.
2. Il gestore dovrà garantire la possibilità di utilizzo generalizzato della struttura.
3. Potranno essere esercitate nell'impianto tutte le attività compatibili con la destinazione d'uso e svolte nel pieno rispetto delle condizioni generali di utilizzo

Articolo 6 – Consegna dell'impianto

1. Il Comune affida alla ditta appaltatrice l'impianto natatorio di Via Dante in Sestu, regolarmente funzionante, costituito dal complesso di beni immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, materiali e beni vari risultanti dal verbale di consegna.
2. Il verbale viene redatto all'atto di consegna dell'impianto, a seguito di sopralluogo congiunto, e sottoscritto dalle parti.
3. La ditta appaltatrice accetta di prendere in affidamento la struttura, ogni sua pertinenza e gli impianti tecnologici posti a servizio dello stesso, nello stato di fatto e di diritto risultanti al momento della consegna della struttura medesima.
4. Dal giorno di consegna degli impianti grava sulla ditta ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio.
5. Salvo motivi di forza maggiore o diversi accordi tra le parti, una volta espletate le operazioni di consegna di cui al presente articolo, è obbligo della ditta avviare immediatamente l'esecuzione del servizio e delle relative prestazioni. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di 10 giorni dalla consegna, il Comune potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
6. La ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare i beni ricevuti in consegna secondo la loro natura e funzione, a conservarli e a mantenerli in condizioni di piena funzionalità ed efficienza.
7. Al termine del servizio la ditta appaltatrice dovrà riconsegnare i locali, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e quant'altro ricevuto in consegna in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale i rappresentanti del Comune faranno risultare eventuali contestazioni sullo stato di fatto di ciò che viene riconsegnato.

Articolo 7 - Descrizione del servizio

1. Il servizio oggetto di appalto prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) la ditta dovrà assicurare la gestione della piscina comunale con adeguato personale qualificato ivi compreso il coordinatore-responsabile dell'impianto;
- b) lo svolgimento regolare ed efficace, da parte degli addetti all'impianto delle attività necessarie per il regolare e continuo funzionamento dell'impianto;
- c) l'apertura dell'impianto dovrà essere effettuata quotidianamente, per almeno sei giorni la settimana e per un minimo di quattro ore la mattina e sei la sera.
- d) l'apertura dell'impianto, salvo casuse di forza maggiore, dovrà essere garantita per tutta la durata dell'affidamento;
- e) il periodo e gli orari di apertura e funzionamento della piscina saranno stabiliti a propria discrezione dalla ditta, garantendo i minimi sopraindicati e dandone comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio della stagione;
- f) la ditta dovrà garantire la collaborazione con l'autorità scolastica (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l'organizzazione specificatamente dedicata, in particolar modo durante la fascia oraria antimeridiana, all'utilizzo degli impianti da parte degli alunni;
- g) dovrà essere garantito l'espletamento di corsi di nuoto per adulti, bambini, gestanti, e persone diversamente abili, ginnastica in acqua, pallanuoto e altre attività agonistiche. I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto;
- h) compatibilmente con i tempi previsti per gli ulteriori interventi strutturali sulla piscina dovranno essere previsti prestazioni di servizi per acquaticità neonatale, asili nido, scuole dell'infanzia, prestazioni di servizi a persone disabili;
- i) dovranno essere poste in essere da parte della ditta tutte le iniziative atte a promuovere i controlli preventivi sull'idoneità alla pratica motoria e sportiva, amatoriale e agonistica, l'organizzazione di corsi di nuoto finalizzati alla correzione di problemi ortopedici e posturali.

Articolo 8 - Gestione amministrativa e tecnica

1. Il servizio di gestione degli impianti della piscina comunale comporta l'espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa, di pulizia, di conduzione degli impianti idraulici, elettrici e termici. La società dovrà garantire il regolare funzionamento della struttura per la parte tecnologica ed impiantistica, trattamento acqua, riscaldamento, pulizia, manutenzione e riparazioni ordinarie. La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire ogni operazione di manutenzione e riparazione ordinaria dei beni se necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'impianto natatorio ed il mantenimento in buone condizioni dei beni ricevuti in consegna.
2. Sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolari oneri di carattere amministrativo, gli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti, le spese relative alla dotazione del personale, gli oneri assicurativi, tutti gli oneri derivanti dall'intestazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento impianto (luce, acqua, telefono, ecc.).
3. La ditta, prima dell'apertura dell'impianto, dovrà volturare a suo nome tutti contratti relativi alle utenze utilizzate.
4. Spetta alla ditta la gestione dei rapporti con i destinatari finali del servizio (utenti, società sportive, enti e associazioni) per qualsiasi aspetto inerente la fruizione del servizio natatorio, fermo restando che il Comune si riserva di effettuare le attività di verifica dello standard qualitativo reso.
5. La ditta potrà introdurre nell'impianto, a proprie cure e spese o sotto propria responsabilità, tutte le attrezzature e gli arredi che saranno ritenuti funzionali all'espletamento del servizio.
6. La ditta dovrà attivare e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti.
7. Alla ditta, fatte salve le autorizzazioni di legge, è concesso la messa in uso di distributori automatici, la messa a disposizione di servizi automatici di fototessera, la messa a disposizione di giochi di intrattenimento.

Articolo 9 - Tariffe a carico degli utenti

1. Le tariffe corrisposte dagli utenti per la fruizione del servizio sono applicate, riscosse e incamerate direttamente dal concessionario.
2. Le tariffe rimangono fisse per tutta la durata della stagione e sono definite come da proposte formulate in sede di gara.

3. La ditta ha facoltà di proporre, durante lo svolgimento del servizio, tariffe migliorative per l'utenza dandone semplice comunicazione all'Amministrazione comunale. Rimodulazioni in aumento delle tariffe, in considerazione di comprovati incrementi del costo del servizio, devono essere sempre preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - Qualificazione e professionalità degli operatori

1. Per l'espletamento del servizio la ditta aggiudicataria si avvarrà degli operatori nel numero necessario per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.
2. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate.
3. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad osservare un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno altresì mantenere il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata.
4. Gli operatori della ditta dovranno inoltre attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovessero rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
 - b) rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
 - c) essere dotato di abbigliamento tenuto decorosamente e idoneo dal punto di vista igienico-sanitario.
5. La ditta dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale assente, nonché di quello ritenuto dall'Amministrazione Comunale non idoneo allo svolgimento del servizio, in quest'ultimo caso entro il terzo giorno successivo al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione comunale, fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti previsti dal presente capitolato. La ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione dell'intervenuta sostituzione all'Amministrazione Comunale, fornendo i dati relativi al sostituto.

Articolo 11 - Facoltà della ditta appaltatrice di esercitare attività collaterali

1. Alla ditta appaltatrice, ferma restando la necessità di comunicazione preventiva al Comune e di autorizzazione preventiva di quest'ultimo quando occorranza interventi sulla struttura e sugli impianti, è riconosciuta la facoltà di esercitare attività collaterali, di tipo sportivo o ludico o comunque accessorie o complementari a quelle prevalenti che prevedono l'attività natatoria.

Articolo 12 - Adempimenti a carico della ditta

1. Contestualmente all'avvio del servizio la ditta provvede a:
 - a) comunicare all'Amministrazione comunale il numero di fax l'indirizzo PEC ed inoltre l'indirizzo e il recapito telefonico della propria sede operativa nonché del coordinatore responsabile del servizio;
 - b) trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento del servizio;
 - c) presentare all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione definitiva di cui all'Articolo 21, non oltre il giorno antecedente a quello di avvio del servizio;
 - d) trasmettere copia all'Amministrazione comunale, ovvero permetterne la visione degli originali, della documentazione relativa alle polizze assicurative di cui all'Articolo 20, non oltre il giorno antecedente a quello di avvio del servizio;
2. Durante l'esecuzione del servizio la ditta è tenuta a:
 - a) assicurare la presenza nell'impianto del coordinatore responsabile (ovvero di suo sostituto) ogni qualvolta si renda necessario o sia richiesto dall'Amministrazione comunale;
 - b) assicurare la reperibilità telefonica del coordinatore responsabile (ovvero di suo sostituto);
 - c) assicurare la presenza, tutti i giorni di apertura dell'impianto, di personale di assistenza ai bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e alle prestazioni di primo soccorso. Il personale suddetto deve essere presente nel numero minimo previsto dall'Articolo 6 dell'Atto di Intesa Stato-Regioni approvato con Decreto del Ministero della Sanità del 11/07/1991 (G.U. 17/2/1992, n. 39 suppl) e deve possedere i requisiti in esso precisati;
 - d) provvedere alle sostituzioni del personale assente e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, del personale cessato;

- e) aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale con l'inserimento dei nuovi operatori, per i quali dovrà essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio;
- f) assicurare la massima puntualità ed il rigoroso rispetto degli orari di apertura e di funzionamento dell'impianto;
- g) far uso dell'impianto, comprese le pertinenze esterne, e dei beni in dotazione allo stesso con la massima cura in modo da mantenerlo in perfetto stato di conservazione, efficienza e pulizia;
- h) vigilare attivamente affinché l'impianto, comprese le pertinenze esterne, ed i beni in dotazione allo stesso siano usati dagli addetti ivi impiegati, dagli utenti e dai terzi con la massima cura;
- i) controllare che le tariffe, gli orari, le norme igienico-sanitarie e di pulizia dei locali di piscina siano esposte al pubblico in luoghi ben visibili;
- j) comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale qualunque evento accidentale dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio;
- k) effettuare al Comune la segnalazione tempestiva e per iscritto di ogni disfunzione o guasto verificatisi agli impianti tecnologici ed alle strutture;
- l) applicare rigorosamente, con particolare riferimento al trattamento, depurazione, pulizia e igiene dell'acqua della piscina e degli ambienti utilizzati dagli utenti, alle di analisi delle acque e alla frequenza delle medesime, le prescrizioni stabilite nell'Atto di Intesa Stato – Regioni per le piscine di uso pubblico del 16/01/2003 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03/03/2003 e relativi allegati, e, per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato da quest'ultimo, anche nel precedente Atto di Intesa Stato-Regioni 1991;
- m) assicurare la custodia diurna dell'impianto natatorio, delle pertinenze e di quanto in esso contenuto.

Articolo 13 - Obblighi ed oneri a carico dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune si impegna ad eseguire, con onere finanziario a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e tutti gli interventi di adeguamento, non ricompresi tra quelli richiamati all'articolo 4 e posti a carico della ditta, che si rendessero necessari per esigenze connesse al regolare funzionamento dell'impianto sportivo e alla sua sicurezza in vigenza del contratto.
2. Il Comune provvede al pagamento degli oneri tributari afferenti alla proprietà dell'immobile.
3. Il comune provvede all'assicurazione relativa all'immobile (per incendio, scoppio caldaia e altri eventi catastrofici) e ai beni mobili di proprietà del Comune e ai rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dalla proprietà.

Articolo 14 - Utilizzazione della piscina da parte degli utenti

1. Viene riportato a titolo puramente indicativo un elenco delle attività che possono essere svolte in piscina:
 - a) attività di nuoto libero;
 - b) corsi, iniziative di avviamento al nuoto, attività ludico-ricreative e di familiarizzazione con l'ambiente di piscina per le scuole ed i centri ricreativi estivi;
 - c) corsi di nuoto per bambini, adulti e disabili;
 - d) attività ginniche in acqua;
 - e) attività riabilitative ed idroterapeutiche;
 - f) corsi per attività di salvamento;
 - g) corsi per attività subacquee;
 - h) attività culturali e sociali di promozione degli sport natatori;
 - i) saggi e manifestazioni sportive dilettantistiche.
2. La presenza di pubblico durante lo svolgimento di eventuali manifestazioni sportive, saggi o eventi di diverso tipo è regolata dalle disposizioni in materia di pubblici spettacoli.
3. La ditta appaltatrice è obbligata a gestire i servizi di piscina in maniera che essa sia utilizzata dal pubblico individuale e da eventuali altri soggetti titolari di atti di assegnazione in uso temporaneo di spazi acqua in conformità ai limiti di massimo affollamento previsti dalle norme con specifico riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n. 128 del Ministero della Sanità, del 16 luglio 1971 (Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine) .

4. L'impianto natatorio è utilizzato dalle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in conformità a specifici accordi con il Comune e con le Istituzioni scolastiche.
5. In conformità ad accordi con i servizi sociali del Comune l'impianto natatorio può essere utilizzato per la realizzazione di specifici programmi di riabilitazione fisica o di sostegno a persone in situazione di svantaggio psico-fisico ed economico.

Articolo 15 - Migliorie

1. La ditta appaltatrice potrà apportare a sue spese e previa autorizzazione del Comune modificazioni e migliorie all'impianto e ai beni in dotazione allo stesso, non ricomprese tra quelli richiamati all'articolo 4 e posti a carico della ditta, ferma restando l'esclusione in linea di principio di rimborsi, indennizzi o compensi da parte del Comune durante il periodo di esecuzione del contratto o alla scadenza di quest'ultimo.

Articolo 16 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. La ditta assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.
2. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
3. La ditta appaltatrice si obbliga in particolare a munire i lavoratori addetti all'impianto dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e a farli usare dagli stessi nello svolgimento del loro lavoro.
4. La ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. La ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

Articolo 17 – Corrispettivi e rimborsi

1. Al gestore non è riconosciuto da parte del Comune alcun corrispettivo o rimborso spese per l'attività gestionale svolta, limitandosi gli introiti del medesimo all'incameramento delle tariffe e agli altri proventi specificatamente previsti nel presente capitolato.

Articolo 18 - Controlli sullo svolgimento del servizio

1. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere verifiche e controlli o indagini conoscitive, anche periodici, sulle prestazioni erogate dalla ditta, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e agli altri aspetti della convenzione, compresi la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative nonché a effettuare valutazioni sui risultati.
2. Tali verifiche e valutazioni sui risultati sono effettuate alla presenza dei responsabili della ditta. Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla ditta.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto

1. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
2. E' vietato il subappalto del servizio.
3. Resta inteso che la ditta ha facoltà di avvalersi, sotto sua piena responsabilità e nel rispetto delle norme in materia, della prestazione di terzi per attività attinenti a:
 - a) servizi di pulizia ordinaria e straordinaria;
 - b) conduzione e manutenzione di impianti tecnologici;
 - c) esecuzione di interventi di manutenzione di competenza;
 - d) gestione distributori automatici o punti vendita;
 - e) eventuali altri servizi minori.

Articolo 20 - Danni, responsabilità e polizze assicurative

1. Con la firma della convenzione, l'affidatario diventa consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale, egli si assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione dell'impianto in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali.
2. L'uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli accessori e delle pertinenze deve essere improntato a criteri di rispetto per le norme di sicurezza e di igiene. Eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità del concessionario e degli altri utilizzatori, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune.
3. In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.
4. La ditta provvede a sottoscrivere polizza assicurativa, stipulata, per l'intera durata della gestione, presso primaria Compagnia, per responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti e di altro personale utilizzato, e per danni a cose dell'Amministrazione o di terzi, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto.
5. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata, ovvero data in visione, all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio.
6. L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente articolo determina automaticamente la decadenza dall'appalto.

Articolo 21 - Cauzione

1. Prima della stipula della convenzione la ditta aggiudicataria dovrà prestare apposita fideiussione a garanzia della regolare realizzazione delle opere indicate all'articolo 4, del buon svolgimento del servizio, del corretto utilizzo dell'impianto e della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso.
2. La fideiussione, bancaria o assicurativa, dovrà essere costituita per un importo pari al 10% del valore del contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dal debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dalla convenzione il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e l'aggiudicatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'occorrenza fissate. Alla scadenza della convenzione si procederà allo svincolo della cauzione, con apposito provvedimento, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla convenzione.
3. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
4. Il valore del contratto è determinato in € 200.000,00 corrispondente all'importo complessivo delle opere da realizzare.

Articolo 22 - Inadempienze e cause di risoluzione

1. Eventuali inadempimenti al presente capitolato devono essere contestate per iscritto, con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
2. Nel caso di gravi inadempimenti, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza della ditta al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, l'Ente ha facoltà di diffidare la ditta all'adempimento entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto.
3. Il Comune ha, in particolar modo, facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al presente articolo:

- a) mancata realizzazione delle opere, totale o parziale, entro il termine previsto nel cronoprogramma contenuto nell'allegato B (relazione tecnica) allo studio di fattibilità, per responsabilità imputabili alla ditta affidataria;
 - b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte della ditta, non dipendente da causa di forza maggiore;
 - c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
 - d) cessione del contratto o subappalto del servizio non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
 - e) grave compromissione dell'igiene negli impianti utilizzati;
 - f) accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da grave negligenza;
 - g) altre gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla convenzione o nelle norme vigenti.
4. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, la ditta incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 23 - Controversie

1. Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e la ditta, in relazione all'applicazione del contratto, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario.
2. Foro competente è quello di Cagliari.

Articolo 24 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Sestu, 25/06/2014

Il responsabile unico del procedimento
Dr Ignazio Caboni